

# Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

# L 81



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

65° anno

9 marzo 2022

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina** ..... 1

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2022/395 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina** ..... 8

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2022/394 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2022/395 <sup>(1)</sup>, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 <sup>(2)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/395 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima.
- (4) La decisione (PESC) 2022/395 estende al settore marittimo l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a limitazioni di finanziamento mediante prestiti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Considerato che è opinione comune che i prestiti e i crediti possono essere forniti con qualsiasi mezzo, comprese le crypto-attività, data la loro natura specifica è opportuno precisare ulteriormente la nozione di «valori mobiliari» in relazione a tali attività.
- (5) La decisione (PESC) 2022/395 estende inoltre ai cittadini di un paese membro dello Spazio economico europeo e ai cittadini della Svizzera l'esenzione relativa ai depositi.
- (6) Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è necessario chiarire l'eccezione per la fornitura di finanziamenti per le piccole e medie imprese nonché determinate disposizioni degli allegati relative ai beni e alle tecnologie vietati.
- (7) È pertanto necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme di tali misure in tutti gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, la frase introduttiva della lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento.»;

2) all'articolo 2 *quinqüies* è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Quando concede un'autorizzazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall'autorizzazione.»;

3) all'articolo 2 *sexies*, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;

4) è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 3 *septies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.»;

5) all'articolo 5 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»;

- 6) all'articolo 5 *ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;
- 7) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 8) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 9) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 10) il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI del regolamento (UE) n. 833/2914.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J.-Y. LE DRIAN

## ALLEGATO I

L'allegato VII del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) nel testo introduttivo, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
«Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 *bis* e 2 *ter* del presente regolamento.»;
  - 2) alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;»
  - 3) alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera c., il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. estrattori di cristalli con “controllo a programma registrato” aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;
    - b. in grado di funzionare a una pressione superiore a  $2,5 \times 10^5$  Pa; o
    - c. in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm; »;
  - 4) alla categoria I — Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera i., il punto 1 è sostituito dal seguente:  
«1. apparecchiature per la “deposizione chimica in fase di vapore” funzionanti al di sotto di  $10^5$  Pa; o»;
  - 5) nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.001, la prima frase è sostituita dalla seguente:  
«X.A.VII.001 Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821: »;
  - 6) nella categoria VII — Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.002, la lettera c. è sostituita dal seguente:  
«c. Motori aeronautici a turbina a gas e loro componenti appositamente progettati.».
-

*ALLEGATO II*

L'allegato IX del regolamento (CEE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) nel modello A, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014»;
  - 2) nel modello B, tutti i riferimenti al «regolamento XXX/XXX» sono sostituiti da «regolamento (UE) n. 833/2014».
-

*ALLEGATO III*

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è inserita una voce per l'entità seguente:

«Registro navale russo».

---



## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO XVI

**ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 *septies***

Categoria VI — materiale navale

X.A.VI.001 Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori:

- a) apparecchiature di cui al capo 4 (apparecchiature di navigazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo;
  - b) apparecchiature di cui al capo 5 (apparecchiature di radiocomunicazione) del regolamento di esecuzione della Commissione applicabile relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.».
-

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2022/395 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

### **che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.
- (5) Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327 <sup>(2)</sup>, che ha modificato la decisione n. 2014/512/PESC e ha introdotto misure settoriali specifiche.
- (6) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l'esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima. È inoltre opportuno ampliare l'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a divieti relativi ai servizi di investimento, ai valori mobiliari, agli strumenti del mercato monetario e ai prestiti. Sono inoltre necessari alcuni chiarimenti per garantire la corretta applicazione di alcune delle restrizioni settoriali specifiche introdotte dalla decisione (PESC) 2022/327.
- (7) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1) all'articolo 1 *bis*, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente

«4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»

2) all'articolo 1 *ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

3) all'articolo 4 *ter*, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;

4) dopo l'articolo 4 *octies* è inserito l'articolo seguente:

#### «Articolo 4 *nonies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»;

5) L'allegato VI della decisione 2014/512/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J.-Y. LE DRIAN

---

*ALLEGATO*

All'allegato VI della decisione 2014/512/PESC è inserita una voce per l'entità seguente:

"Registro navale russo".

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT